

Sede legale: Via Andrea Costa n. 114 – 40067 Rastignano – PIANORO (BO)

Capitale sociale interamente versato €. 11.000,00= Registro delle imprese di Bologna e C.F. n. 02551570373 – REA di Bologna n.347303 – Partita IVA n. 01715351209



Tel. 051-6260261 Sito www.fiscoespress.it -e-mail info@fiscoespress.it

NOTIZIARIO - APPROFONDIMENTI E NOVITÀ FISCALI

NOTIZIARIO

n.

24

2023

CASISTICHE DI REVERSE CHARGE INTERNO Analisi delle casistiche di applicazione del meccanismo di reverse charge interno

TASSAZIONE DEL TFM MATURATO DAGLI AMMINISTRATORI

Analisi degli aspetti critici della tassazione separata, alla luce dei più recenti orientamenti di prassi e giurisprudenza

ENTI RELIGIOSI, ENTI ECCLESIASTICI E RAMI ETS

Analisi della disciplina prevista per l'ottenimento della personalità giuridica



segue



NOTIZIE FLASH

IMMOBILI VINCOLATI: QUANDO SPETTA LA DETRAZIONE PER RESTAURO

Con <u>Risposta a interpello n 461 del 14 novembre</u>, le Entrate chiariscono **quando un immobile gode** della **detrazione del 19%** ex art articolo 15, comma 1, lett. g), del TUIR per i**mmobili vincolati** da parte della Sovrintendenza.

L'istante chiedeva in particolare se, per la detrazione del 19% delle spese sostenute per la manutenzione, protezione o restauro di beni culturali vincolati dalla legge, fosse sufficiente che il bene immobile fosse sotto tutela per decreto o legge regionale oppure se fosse necessario uno specifico provvedimento notificato e trascritto nei registri immobiliari.

Le Entrate ricordano che, per la detrazione fiscale, è necessaria una certificazione rilasciata dalla soprintendenza del Ministero per i beni culturali ed ambientali per dimostrare la necessità delle spese.

Quando non siano obbligatorie per legge, le spese di restauro devono risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente Soprintendenza o da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, da presentare al Ministero della cultura.

La norma può trovare applicazione in caso di interventi eseguiti su beni oggetto di specifica dichiarazione di interesse culturale, per i quali il soggetto interessato sia obbligato alla manutenzione, protezione o restauro, non essendo sufficiente a tal fine che un immobile sia posto in un'area tutelata per legge.

Secondo il competente Ministero, infatti, la sola circostanza che un edificio si trovi in corrispondenza di territori costieri, territori montani o parchi naturali non è di per sé sufficiente ad accedere al beneficio fiscale, atteso che la finalità della norma "è quella di agevolare i soggetti tenuti, per legge o in virtù del riconoscimento del Ministero, ad affrontare spese per effettuare lavori di conservazione di beni di interesse culturale".

Secondo il Ministero, nel caso di specie, non risulta l'interesse culturale dell'edificio né la necessità delle spese effettivamente sostenute sulla base della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà presentata alla competente Soprintendenza.

SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE

NOTIZIARIO - APPROFONDIMENTI E NOVITÀ FISCALI

segue



l'INPS ha confermato con il messaggio 4012 del 14 novembre 2023, la proroga dal 16 al 30 novembre, del versamento contributivo degli enti sportivi dilettantistici presso la Gestione separata, relativo ai compensi erogati nel mese ottobre 2023, come previsto dall'emendamento al DL 145 in corso di emanazione. Il nuovo termine riguarda il versamento della contribuzione dovuta per:

- i lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa,
- i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa con attività di carattere amministrativo-gestionale,
- i lavoratori dipendenti delle Amministrazioni pubbliche autorizzati a svolgere attività retribuita.

segue



CASISTICHE DI REVERSE CHARGE INTERNO

Al fine di contrastare la frode, l'evasione e l'elusione fiscale nei settori considerati maggiormente a rischio (settore edile, energetico, eccetera) così come per "semplificare" la riscossione dell'IVA, il legislatore ha introdotto il meccanismo del reverse charge (anche "inversione contabile"), secondo il quale il soggetto passivo cessionario o committente diviene debitore dell'imposta in luogo, rispettivamente, del cedente o prestatore.

Di seguito si analizzano i casi in cui trova applicazione il meccanismo del reverse charge interno.

	D. D. (-DA-		===
CASISTICHE	DIREVERSE	CHARGE	INTERNO

I debitori dell'IVA¹ sono coloro che effettuano le cessioni dei beni e le prestazioni di servizi imponibili. In deroga alla disposizione generale² viene istituito il meccanismo del reverse charge, in italiano "inversione contabile", in base al quale il soggetto passivo cessionario o committente diviene debitore dell'imposta in luogo, rispettivamente, del cedente o prestatore.

PREMESSA

FATTISPECIE	IN VIGORE
Cessioni di oro da investimento e di oro industriale	Dal 05.02.2000
Prestazioni di servizi rese dai subappaltatori edili	Dal 01.01.2007
Cessioni di fabbricati, abitativi e strumentali, per le quali il cedente ha optato per l'applicazione dell'IVA in sede di rogito	Dal 01.01.2008
Prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici	Dal 01.01.2015
Cessioni di telefoni cellulari	Dal 01.01.2007
Cessioni di telefoni cellulari	Fino al 31.12.2026

¹ Ai sensi dell'art. 17, comma 1 del D.P.R. 633/1972.

² Ai sensi del comma 5 dell'art. 17 D.P.R. 633/1972.



	Cessioni di console da gioco, tablet, PC e laptop, nonché di	Dal 01.01.2007		
	dispositivi a circuito integrato effettuate prima della loro istallazione in prodotti destinati al consumatore finale	Fino al 31.12.2026		
	isialiazione in prodotti desimali di consumatore imale	Dal 01.01.2015		
	Trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra	Fino al 31.12.2026		
	Trasferimenti di altre unità e di certificati relativi al gas e	Dal 01.01.2015		
	all'energia elettrica	Fino al 31.12.2026		
	Cessioni di gas ed energia elettrica a soggetti passivi	Dal 01.01.2015		
	rivenditori	Fino al 31.12.2026		
	Cessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati	Dal 01.01.2015		
	(ATECO 47.11.1) supermercati (47.11.2) e discount alimentari (47.11.3)	Fino al 31.12.2015		
	Cessioni di rottami e cascami, nonché di altri materiali di			
	recupero			
	Cessioni di pallet recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo	Dal 01.01.2015		
	Di seguito si rappresenta schematicamente i casi in cui	trova applicazione		
	l'istituto in esame, con riguardo alle cessioni di oro da investimento e oro			
	industriale.			
CESSIONI DI ORO DA INVESTIMENTO E INDUSTRIALE		e il cedente abbia per la imponibilità IVA		
		oari o superiore a 15 millesimi		
	Semilavorati purezza p	pari o superiore a 15 millesimi		
		oari o superiore a 5 millesimi		
	Montature di anelli e susata e fusione	come oreficeria e destinati alla e e affinazione ta AE 92/2013		
		ourezza pari o e a 325 millesimi		



³ Art. 1655 del c.c.

⁴ Ex art. 2222 del c.c.

⁵ Per espressa previsione normativa ex. art 17, comma 6, lett a) ultimo periodo, con la quale il Legislatore recepisce ciò che era stato espresso dall'Amministrazione con R.M. n. 155/E del 2007.

NOTIZIARIO - APPROFONDIMENTI E NOVITÀ FISCALI

segue



Affinché sia considerato soddisfatto il requisito "**settore edile**" è necessario che:

• il committente e il prestatore – subappaltatore e appaltatore, ovvero subappaltatore ed altri eventuali subappaltatori – siano identificati con uno dei codici ATECO di cui alla sezione F "COSTRUZIONI"; nonché l'attività effettivamente prestata ai fini del contratto di subappalto rientri in una delle attività di cui alla sezione F.

Un'ulteriore norma (art. 17, comma 6, lett. a-ter) del D.P.R. 633/1972) va:

ad **integrare l'ipotesi di inversione contabile** prevista per le prestazioni di servizi rese da subappaltatori edili⁶. La norma, infatti, **estende** l'obbligo di applicazione del **reverse charge** alle seguenti **prestazioni relative ad edifici**:

1)

- servizi di pulizia;
- servizi di demolizione;
- servizi di installazione impianti;
- servizi di completamento, intendendosi come tali gli interventi di:
 - ✓ manutenzione (ordinaria o straordinaria),
 - ✓ restauro risanamento conservativo,
 - √ ristrutturazione edilizia


ad ampliare la platea di soggetti interessati. Infatti, è tenuto all'applicazione del reverse charge ogni soggetto passivo IVA che rende i servizi di cui sopra ad altro operatore IVA, indipendentemente:

- dalla circostanza che si tratti di prestatori che svolgano un'attività economica compresa nei codici della sezione F della classificazione delle attività economiche ATECO;
- dal vincolo giuridico che li unisce (contatto di subappalto o manodopera)

⁶ di cui alla precedente lett. a), comma 6, art. 17.

segue





La **regola generale** per le **cessioni di fabbricati**, sia per gli immobili **abitativi**⁷ che per quelli strumentali⁸, è il regime di esenzione da IVA.

Tuttavia, la medesima norma è derogata con l'assoggettamento ad IVA obbligatorio delle cessioni di fabbricati (abitativi o strumentali che siano) effettuate dalle imprese che:

- hanno costruito i fabbricati ceduti,
- hanno eseguito interventi di recupero, classificabili come:
 - ✓ restauro risanamento conservativo,
 - ✓ ristrutturazione edilizia o urbanistica.

entro i 5 anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento.

CESSIONI DI FABBRICATI

Laddove, invece, i cinque anni siano stati superati, il cedente può optare nell'atto di vendita per l'assoggettamento ad IVA con conseguente assoggettamento a inversione contabile9.



L'unica differenza riscontrata è che, mentre per le cessioni di fabbricati strumentali la facoltà è esercitabile a prescindere dalla tipologia di soggetto economico cedente, per quelli abitativi è necessario che il cedente sia l'impresa costruttrice o quella attuatrice dell'intervento di recupero.

Dunque, il **regime dell'inversione contabile è applicabile** alle cessioni di:

immobili abitativi effettuate dalle imprese costruttrici ovvero dalle imprese che hanno effettuato interventi di recupero – quali restauro e risanamento,

⁷ Art. 10, comma 1 nn. 8-bis) del D.P.R. 633/1972.

⁸ N. 8-ter)

⁹ Ai sensi dell'art. 17 comma 6 lett. a-bis) del D.P.R. n. 633/1972.

segue



	a)	ristrutturazione edilizia o ristrutturazione urbanistica – dopo i cinque anni		
		dall'ultimazione dell'intervento:		
		 se nell'atto di vendita è stata esercitata l'opzione di imponibilità; 		
		 se l'acquirente è un soggetto passivo dell'imposta 		
		immobili strumentali effettuate dalle imprese costruttrici, ovvero dalle imprese		
		che hanno effettuato interventi di recupero – quali restauro e risanamento,		
	b)	ristrutturazione edilizia o ristrutturazione urbanistica – dopo i 5 anni		
		dall'ultimazione dell'intervento:		
		 se nell'atto di vendita è stata esercitata l'opzione di imponibilità, e 		
		 se l'acquirente è un soggetto passivo dell'imposta 		
	Si estende ¹⁰ l'applicazione del reverse charge alle cessioni di:			
		telefoni cellulari ¹¹		
		dispositivi a circuito integrato ¹²		
CESSIONI DI	qualc			
TELEFONI	·	dispositivi a circuito integrato ¹²		
	L' c	dispositivi a circuito integrato ¹² ora l'acquirente sia un soggetto passivo IVA.		
TELEFONI CELLULARI, DISPOSITIVI A CIRCUITO	L' c dell'A	dispositivi a circuito integrato ¹² ora l'acquirente sia un soggetto passivo IVA. ambito soggettivo di applicazione è altresì limitato da una circolare		
TELEFONI CELLULARI, DISPOSITIVI A CIRCUITO INTEGRATO,	L' c dell'A e doc	dispositivi a circuito integrato ¹² ora l'acquirente sia un soggetto passivo IVA. ambito soggettivo di applicazione è altresì limitato da una circolare agenzia delle Entrate ¹³ , nonché da una più recente risposta a interpello ¹⁴		
TELEFONI CELLULARI, DISPOSITIVI A CIRCUITO INTEGRATO, CONSOLE DA GIOCO, TABLET	L' c dell'A e doc	dispositivi a circuito integrato ¹² ora l'acquirente sia un soggetto passivo IVA. ambito soggettivo di applicazione è altresì limitato da una circolare agenzia delle Entrate ¹³ , nonché da una più recente risposta a interpello ¹⁴ cumenti di prassi secondo i quali il reverse charge è applicabile alle "sole oni dei beni effettuate nella fase distributiva che precede il commercio al		
TELEFONI CELLULARI, DISPOSITIVI A CIRCUITO INTEGRATO, CONSOLE DA	L'o dell'A e doc cessio detta	dispositivi a circuito integrato ¹² ora l'acquirente sia un soggetto passivo IVA. ambito soggettivo di applicazione è altresì limitato da una circolare agenzia delle Entrate ¹³ , nonché da una più recente risposta a interpello ¹⁴ cumenti di prassi secondo i quali il reverse charge è applicabile alle "sole oni dei beni effettuate nella fase distributiva che precede il commercio al		
TELEFONI CELLULARI, DISPOSITIVI A CIRCUITO INTEGRATO, CONSOLE DA GIOCO, TABLET	L'o dell'A e doc cessio detta	dispositivi a circuito integrato ¹² ora l'acquirente sia un soggetto passivo IVA. ambito soggettivo di applicazione è altresì limitato da una circolare agenzia delle Entrate ¹³ , nonché da una più recente risposta a interpello ¹⁴ cumenti di prassi secondo i quali il reverse charge è applicabile alle "sole oni dei beni effettuate nella fase distributiva che precede il commercio al glio". è, poi, esteso ulteriormente ¹⁵ il meccanismo dell'inversione contabile alle		

tablet PC (NC 8471 30 00);

¹⁴ Risposta a interpello n. 643 del 01.10.2021.

¹⁰ Grazie all'art. 17, comma 6, lett. b) e c) del D.P.R. n. 633/1972, il cui ambito è in realtà ristretto dall'autorizzazione del Consiglio UE, la quale è stata ottenuta con la Decisione di esecuzione del Consiglio n. 2010/710/UE del 22 novembre, successivamente pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

¹¹ concepiti come dispositivi fabbricati o adattati per essere connessi a una rete munita di licenza e funzionanti a frequenze specifiche, con o senza altro utilizzo.

 ¹² quali microprocessori e unità centrali di elaborazione prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale
 NC 8542 3190 e NC 8542 3110.

¹³ Circolare n. 59/E del 23.12.2010.

¹⁵ In attuazione delle Direttive n. 2013/42/UE e n. 2013/43/UE.



	• laptop (NC 8471 30 00).		
REVERSE CHARGE E SETTORE ENERGETICO	Viene prevista ¹⁶ l'applicazione del regime dell'inversione contabile: • ai trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra ¹⁷ ; • ai trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla Direttiva 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all'energia elettrica; • alle cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo rivenditore ¹⁸ ; per le operazioni a partire dal 01.01.2015 fino al 31.12.2026 effettuale nei		
	confronti di un "soggetto passivo rivenditore" 19. È prevista l'inversione contabile, anche relativamente alle cessioni di:		
RIFIUTI E ROTTAMI	rottami, cascami e avanzi di metalli ferrosi e dei relativi lavori, di carta da macero, di stracci e di scarti di ossa, di pelli, di vetri, di gomma e plastica, nonché di bancali in legno (pallet)() intendendosi comprese anche quelle relative agli anzidetti beni che siano stati ripuliti, selezionati, tagliati, compattati, lingottati o sottoposti ad altri trattamenti atti a facilitarne l'utilizzazione, il trasporto e lo stoccaggio senza modificarne la natura		
RIFIUII E ROTIAMI	Per poter essere assoggettato a reverse charge, sebbene il rottame sia oggetto di lavorazione (ripulitura, selezione, compattamento eccetera), il prodotto ottenuto deve essere ancora a tutti gli effetti un "rottame", cioè un		
	bene non più utilizzabile per l'originaria destinazione se non sottoposto a successive elaborazioni.		
	Tale condizione non è richiesta per i pallets , essendo sufficiente che sia ceduto in un ciclo di utilizzo successivo al primo ²⁰ .		
FUNZIONAMENTO	In deroga alla regola generale ²¹ , qualora debba (o può) essere applicato il		
DEL MECCANISMO	meccanismo dell'inversione contabile, si assiste alla seguente fattispecie:		

¹⁶ Dall'art. 17, comma 6, lettere d-bis) d-ter) e d-quater) del D.P.R. 633/1972.

¹⁷ Definite dall'art. 3 della Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13.10.2003, e successive modificazioni, trasferibili ai sensi dell'art. 12 della medesima Direttiva 2003/87/CE, e successive modificazioni.

¹⁸ Ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 3, lettera a) dello stesso Decreto IVA.

¹⁹ Ossia "un soggetto passivo la cui principale attività in relazione all'acquisto di gas, di energia elettrica (...) è costituita dalla rivendita di detti beni ed il cui consumo personale di detti prodotti è trascurabile", circolare AE n. 54/E del 2004.

²⁰ Circolare AE n. 14/E del 2015.

²¹ Di cui all'art. 17, comma 1 del D.P.R. 633/1972.

segue



DEL REVERSE CHARGE

- il cedente/prestatore emette fattura senza addebitare l'imposta;
- il cessionario/committente
 - ✓ integra la fattura ricevuta (o emette autofattura) con l'indicazione
 dell'aliquota e dell'ammontare dell'imposta dovuta,
 - ✓ procede alla duplice annotazione della stessa sia nel registro acquisti che nel registro vendite, in modo da rendere neutrale l'operazione.

Nell'ipotesi di **acquisti interni** in **reverse charge**, il cessionario/committente che riceve la fattura elettronica, formato xml, tramite il Sistema di Interscambio ha **due alternative** per adempiere all'**obbligo di integrazione** previsto dalla norma:

- la prima mediante la quale il cessionario/committente può
 - ✓ materializzare (stampare) |a fattura elettronica ricevuta,
 - ✓ annotare aliquota ed IVA dovuta, e
 - ✓ procedere alla doppia annotazione, ovvero
- la seconda secondo la quale il cessionario/committente può
 - ✓ integrare la fattura generando di fatto un'autofattura utilizzando la tipologia documento TD16 "Integrazione fattura Reverse charge interno" – contenente i dati relativi all'integrazione, e
 - √ inviarla allo Sdl.



L'invio in formato elettronico in Sdl della fattura integrata non è obbligatorio, ma è consigliabile ai fini degli utilizzi dei registri IVA precompilati o della dichiarazione IVA precompilata, ovvero per la

conservazione elettronica dei documenti.

segue



TASSAZIONE DEL TFM MATURATO DAGLI AMMINISTRATORI

La gestione del TFM rappresenta da sempre un ambito di grande interesse nell'ambito delle politiche aziendali finalizzate al risparmio fiscale: la normativa, infatti, permette alla società di dedurre per competenza la quota annuale stanziata ed all'amministratore di beneficiare, a determinate condizioni, della tassazione separata – solitamente vantaggiosa rispetto a quella ordinaria.

Non essendo l'istituto disciplinato in modo puntuale dal legislatore, tuttavia, lo stesso presenta alcuni aspetti critici che, di seguito, si analizzeranno alla luce dei più recenti orientamenti di prassi e giurisprudenza.

TASSAZIONE EDEL TFM MATURATO DAGLI AMMINISTRATORI

Nell'ambito delle società di capitali si è soliti corrispondere agli amministratori delle società, oltre al normale compenso (per altro non obbligatorio), anche una indennità di fine mandato (c.d. "T.F.M."), che si forma per effetto dell'accantonamento pluriennale, in apposito fondo, di una quota parte del compenso spettante agli amministratori/collaboratori per il loro ufficio (analogamente al TFR per i lavoratori dipendenti).



La natura del reddito derivante dal TFM segue regole analoghe a quelle del compenso riconosciuto all'amministratore, secondo uno schema che può essere così sintetizzato:

PREMESSA

TIPOLOGIA DI REDDITO	QUANDO RICORRE	
ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE	Secondo quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate "per regola generale i proventi derivanti dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società ed enti danno luogo a reddito assimilato a quello di lavoro dipendente" ²² .	
Qualora: LAVORO DIPENDENTE la collaborazione rientri nei compiti ist compresi nell'attività di lavoro dipende		

²² Circolare n. 105/E del 12.12.2001.

segue



		I'amministratore, possibilmente con deleghe
		limitate, sia sotto la direzione e il coordinamento
		di qualcun altro, ad esempio, del consiglio di
		amministrazione ²³ .
		Quando opera il " principio di attrazione " all'attività
	LAVORO AUTONOMO	professionale svolta, ossia quando l'ufficio rientra nei
		compiti istituzionali oggetto della professione ²⁴ .

Di seguito, ci concentreremo sul **trattamento relativo alla prima fattispecie.** Nel caso di attrazione all'attività professionale o di lavoro dipendente opera, infatti, in toto il relativo trattamento, senza che siano riscontrabili difficoltà significative.

Fiscalmente si hanno conseguenze molto diverse, a seconda che il diritto alla percezione del Trattamento di Fine Mandato risulti da un **atto anteriore all'inizio del rapporto di collaborazione**, con data certa, o meno.

Nel dettaglio, **il TFM può rientrare** tra le indennità soggette **a tassazione** separata²⁵ a condizione che:

il diritto alla percezione dello stesso risulti da apposito atto (previsione statutaria o delibera assembleare²⁶ – che si esaminerà in seguito);

- con data certa anteriore all'inizio del rapporto;
- in ogni caso fino all'importo complessivo di 1 milione di euro.



Tale importo opera **come franchigia**. Di conseguenza, la tassazione ordinaria si applica **per il solo importo eccedente** il milione di euro.

Nel diverso caso in cui il diritto alla percezione del trattamento di fine mandato non derivi da atto anteriore all'inizio del rapporto di collaborazione con data certa, il trattamento corrisposto all'amministratore sarà considerato come un reddito ordinario dell'anno fiscale in cui è stato percepito, e come tale, soggetto a tassazione ordinaria e alle ritenute d'acconto per scaglioni di reddito

LA TASSAZIONE

IN CAPO AL

PERCIPIENTE

²³ Circolare n. 1/E del 19.01.2007.

²⁴ Circolare n. 105/E/2001.

²⁵ Secondo l'art. 17, comma 1, lettera c) del TUIR.

²⁶ Risposta a interpello n. 204 del 21.04.2022.



	ordinariamente previste.		
		ASPETTI CONTRIBUTIVI (NOTA INPS N. 7265/2002)	TFM sottoposto a contribuzione gestione Al momento in cui il compenso è effettivamente corrisposto Base imponibile al lordo della ritenuta fiscale
	cc	ontroversa, in qu	riva alla deducibilità dell'accantonamento per il TFM risulta panto la formulazione letterale dell'articolo di riferimento ²⁷ è diverse interpretazioni da parte di giurisprudenza, dottrina e
DEDUCIBILITÀ ACCANTONA- MENTO IN CAPO ALL'IMPRESA		Deducibilità per competenza	Se viene rispettata la data certa anteriore all'inizio del rapporto, gli accantonamenti relativi all'indennità di fine mandato degli amministratori: * sono deducibili in capo all'impresa secondo il principio di "competenza", ossia nei limiti delle quote maturate nell'esercizio ²⁸
		Deducibilità per cassa	In mancanza di data certa anteriore all'inizio del rapporto, l'onere relativo al TFM: • va dedotto secondo il principio di cassa ²⁹ , nell'esercizio di erogazione dell'indennità di fine mandato ³⁰
	TESI CONTRARIA DELLA DOTTRINA		

²⁷ Art. 105, comma 4 del TUIR.

²⁸ CTR Perugia n. 207/3/2016 del 27.04.2016 e CTR Torino n. 754/1/14 del 05.06.2014.

²⁹ ex art. 95, comma 5 del Tuir

³⁰ cfr. Cassazione n. 22760/2021, n. 19368/2018, n. 31473 del 03.12.2019, n.16787 del 09.08.2016, n. 18752 del 05.09.2014.

segue



Autorevole dottrina sostiene una **posizione nettamente distinta** da quella giurisprudenziale sopra evidenziata. In particolare, l'accantonamento dell'indennità per il TFM:

- può essere sempre dedotto per competenza,
- quando è previsto da una delibera assembleare³¹.



Secondo l'Agenzia delle Entrate³², **il beneficio della tassazione separata** è correlato alla possibilità, per l'impresa, di effettuare gli accantonamenti in base alla **maturazione del TFM nell'esercizio**.

In difetto della condizione predetta,

- la deduzione in capo all'impresa
- la tassazione in capo al percipiente

hanno luogo nell'anno di effettiva erogazione dell'indennità.

GLI ASPETTI

DICHIARATIVI

Il TFM, in quanto indennità per la cessione di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, come si è visto:

- se previsto da un atto scritto con data certa anteriore all'inizio del rapporto, è soggetto a tassazione separata fino alla "franchigia" di 1 milione, e quindi:
 - ✓ la società erogante deve effettuare una ritenuta a titolo di acconto del 20%;
 - √ l'Ufficio procede al conguaglio (a debito o credito) sulla scorta dei dati trasmessi col modello CU.
 - √ il reddito non deve essere dichiarato dal percettore;
- se non previsto da un atto scritto con data certa anteriore all'inizio del rapporto, invece, il TFM è soggetto a tassazione ordinaria e va indicato nel modello Redditi PF o nel modello 730

POLIZZA

Accade spesso che la società, per una miglior gestione sul piano finanziario del TFM, stipuli **una polizza volta al pagamento dello stesso**, incrementato da un rendimento. In questo caso:

³¹ cfr. pareri CNDCEC n. 1/2009 e AIDC di Milano n. 180/2011.

³² Con <u>risoluzione n. 211/E del 22.05.2008</u>.



		il reddito dell'ex amministratore non viene tassato separatamente ed è			
	soggett	soggetto a ritenuta titolo di imposta (del 26%) sui proventi finanzia			
	maturat	maturati;			
	♦ la socie	 la società deduce i premi pagati alla compagnia di assicurazione, ai fini 			
	della fo	rmazione del TFM ³³ .			
	In caso di rinuncic	In caso di rinuncia al TFM da parte degli amministratori l'Agenzia chiarisce ³⁴ che			
		Trova applicazione una norma ³⁵ relativa alla rinuncia ai crediti			
		da parte dei soci, che si considera sopravvenienza attiva per la			
		parte eccedente il relativo valore fiscale. Tuttavia, dal			
	Amministratori	momento che si tratta di crediti verso persone fisiche non			
	soci	esercenti attività di impresa, in questo caso, non è ravvisabile			
		alcuna differenza tra valore fiscale e valore nominale dei crediti			
		rinunciati, e pertanto la società partecipata non deve tassare			
		alcuna sopravvenienza attiva.			
		Trova applicazione una norma ³⁶ per cui:			
LA RINUNCIA AL TFM		se la società ha dedotto le quote di TFM accantonate			
		sorge una sopravvenienza attiva. I crediti rinunciati -			
		che si intendono giuridicamente incassati - sono			
		assoggettati a tassazione in capo ai soci persone fisiche			
	Amministratori	non imprenditori, con il conseguente obbligo di			
	NON soci	effettuazione della ritenuta alla fonte da parte della			
		società ³⁷ . Gli amministratori non soci, invece, non sono			
		assoggettati ad imposizione;			
		se la società non ha dedotto le quote di TFM			
		accantonate, invece, la rinuncia si ritiene fiscalmente			
		irrilevante.			
	La Corto di ca	ssazione ha recentemente ³⁸ ribadito, richiamando precedenti			
	La Corre ai ca	ssazione na recememente "ilbaano, nchiamanao precedenti			

³³ Sulla base del disposto normativo contenuto nell'art. 105, comma 4 e dell'art. 17, comma 1 del Tuir.

³⁴ Risoluzione n. 124/E del 13.10.2017.

³⁵ art. 88, comma 4-bis del TUIR.

³⁶ l'art. 88, comma 1 del TUIR.

³⁷ di opinione contraria la norma AIDC n. 201/2018.

³⁸ Con Ordinanza n. 12222 del 14.04.2022.

segue



pronunce, che la rinuncia al trattamento di fine mandato **costituisce**, **dal punto di vista giuridico**, **un incasso** e, come tale, è soggetto a tassazione.



Spiragli verso un **dietrofront riguardo all'incasso giuridico sono ravvisabili**, tuttavia, in una diversa e parimenti recente sentenza³⁹ con cui è stato affermato che la rinuncia, operata da un socio nei confronti

della società, a un credito relativo a un reddito tassato per cassa⁴⁰, **non comporta l'obbligo di sottoporne a tassazione il relativo ammontare**, con conseguente esclusione anche della ritenuta⁴¹.

L'Agenzia delle Entrate⁴² ha avuto modo di fornire chiarimenti rispetto alla tassazione del TFM per l'amministratore di una **società estinta**, con erogazione del trattamento attraverso una polizza assicurativa precedentemente stipulata.

Considerato **l'effetto estintivo** della cancellazione alla CCIAA, l'ente fiscale ha chiarito che:

TFM CORRISPOSTO DA SOCIETÀ CESSATA

- le somme erogate non possono più essere assoggettate a ritenuta del 20% da parte della società (in quanto alla data di erogazione risulta cancellata dal Registro delle imprese);
- ricorre, pertanto, l'obbligo di indicazione in dichiarazione dei redditi da parte dell'amministratore.

Nel caso in cui ricorrano le condizioni per la tassazione separata, quest'ultimo:

- sotto il profilo dichiarativo, compilerà nel modello Redditi PF il quadro relativo ai Redditi corrisposti da soggetti non obbligati per legge alla effettuazione delle ritenute d'acconto;
- quanto al **pagamento delle imposte**, dovrà procedere:
 - ✓ al **versamento in acconto del 20%** del predetto reddito;
 - ✓ con successiva liquidazione del saldo da parte dell'Agenzia Entrate.

³⁹ N. 16595 del 12.06.2023.

⁴⁰ Nel caso di specie si trattava degli interessi maturati su finanziamenti erogati a una società partecipata.

⁴¹ Prevista dall'art. 26, comma 5 del D.P.R. 600/1973.

⁴² Con la risposta ad interpello n. 204/E/2022.

segue



ENTI RELIGIOSI, ENTI ECCLESIASTICI E RAMI ETS

In merito agli **enti religiosi civilmente riconosciuti**, si analizza sinteticamente la **disciplina** prevista per l'ottenimento della **personalità giuridica** ai sensi della normativa di derivazione pattizia per enti cattolici, e le **disposizioni** del **Codice del Terzo settore** e della **prassi** ad esso collegata, che consentono di **costituire** il cosiddetto "**ramo ETS**".

	ENTI RELIGIOSI, ENTI ECCLESIASTICI E RAMI ETS
	Nell'accezione più ampia, per enti religiosi s'intendono tutte le formazioni sociali caratterizzate dal perseguimento di fini di religione e/o di culto , siano esse emanazione di confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese o più genericamente espressione dell'esercizio in forma associata del diritto di libertà religiosa ⁴³ .
PREMESSA	Recenti interventi del legislatore hanno fatto riferimento agli "enti religiosi civilmente riconosciuti", segnando, così, l'ingresso nell'ordinamento di una categoria unitaria, che ricomprende tutti gli enti religiosi pattizi civilmente riconosciuti in base agli accordi Stato-confessioni religiose, ed anche quelli civilmente riconosciuti ai sensi della normativa sui culti ammessi. Per i primi, la denominazione tradizionale è quella di "enti ecclesiastici
RICONOSCIMENTO DELLA PERSONALITÀ GIURIDICA PROCEDURA E REQUISITI	civilmente riconosciuti"44. La dottrina non ha elaborato una vera e propria definizione di "ente ecclesiastico", pur evidenziandone la singolare natura e genesi canonica. Si tratta, infatti, di enti nati nell'ordinamento canonico, cioè, eretti o riconosciuti dalla Chiesa Cattolica45. In base a quanto previsto dalla norma, è necessaria la compresenza dei due seguenti elementi essenziali:

⁴³ tutelato dall'art. 19 della Costituzione.

⁴⁴ storicamente propria degli enti **collegati alla Chiesa cattolica ai sensi della normativa di derivazione pattizia**, contenuta nelle "Norme per la disciplina della materia degli enti e beni ecclesiastici" ⁴⁴, inserite nel sistema delle leggi italiane con la Legge 222/1985.

⁴⁵ ai sensi dell'art. 7 della Legge 121/1985 "la Repubblica italiana, su domanda dell'autorità ecclesiastica o con il suo assenso, continuerà a riconoscere la personalità giuridica degli enti ecclesiastici aventi sede in Italia, eretti o approvati secondo le norme del diritto canonico, i quali abbiano finalità di religione o di culto" oltre che dall'art. 1 della Legge 222/1985, secondo cui: "Gli enti costituiti o approvati dall'autorità ecclesiastica, aventi sede in Italia, i quali abbiano fine di religione o di culto, possono essere riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato".

segue



Elemento strutturale	\rightarrow	La costituzione dell'ente o la sua approvazione da parte dell'autorità ecclesiastica
Elemento finalistico	→	Perseguimento di finalità di religione e culto
L'ente ecclesiastico civilmente riconosciuto è un soggetto giuridico, con sede in Italia, che trova origine nell'ordinamento canonico, dovendo essere costituito o approvato dall'autorità ecclesiastica competente. I soggetti canonici che possono costituire gli enti canonici sono i seguenti:		
Autorità ecclesiastica		Enti che può erigere

Santa Sede Qualsiasi persona giuridica Competente a erigere in persona giuridica le associazioni pubbliche di fedeli di rilevanza nazionale e Conferenza Episcopale a conferire la personalità giuridica canonica alle associazioni private Qualsiasi persona giuridica nell'ambito della propria LA GENESI Vescovo diocesano giurisdizione, salvo eventuali competenze della Santa Sede **SULLA DISCIPLINA** Superiori maggiori degli Competenti a erigere le province e le case religiose del istituti religiosi di diritto loro istituto pontificio

CANONICA E LE CONSEGUENZE

> L'ente ecclesiastico civilmente riconosciuto rientra anche tra i soggetti dell'ordinamento italiano, in forza del decreto ministeriale che ne riconosce la personalità giuridica di diritto privato ai fini civilistici.

L'ordinamento canonico disciplina in via esclusiva le vicende relative a:

- esistenza dell'ente;
- eventuale **modifica** della struttura;
- funzionamento;
- attività di religione o di culto;



	• estinzione.			
	li di	c'ordinamento italiano ha, invece, competenza concorrente imitatamente alle attività diverse da quelle di religione o di culto e comunque nel rispetto della struttura e delle finalità dell'ente.		
Ai sensi dell'art.1 della Legge 222/1985 sono considerati aventi fine d				
	o di culto:			
	1)	gli enti che fanno parte della costituzione gerarchica della Chiesa		
	2)	gli istituti religiosi		
	3)	i seminari		
ATTIVITÀ DI RELIGIONE E DI CULTO E QUELLE	Per altre persone giuridiche canoniche, per le fondazioni e, in genere, gli enti ecclesiastici che non abbiano personalità giuridica nell'ordinamento della Chiesa, il fine di religione o di culto è accertato di volta in volta, in conformità alle disposizioni dell'art.16. Sulla base di tale norma:			
DIVERSE	Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque:			
	a) attività di religione o di culto: quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana;			
	benefice	tà diverse da quelle di religione o di culto: quelle di assistenza e enza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività rciali o a scopo di lucro		
	Il riconoscimento della personalità giuridica è concesso su domanda di chi rappresenta l'ente secondo il diritto canonico, previo assenso dell'autorità			
ITER PER IL RICONOSCIMENTO	ecclesiastica competente, ovvero su domanda di questa. Il diritto canonico riconosce la rappresentanza:			
DOMANDA E ALLEGATI	• al Vescovo per la Diocesi ;			
	 al Parroco per la Parrocchia; 			
	al Rettore per i Seminari .			
	Negli altri casi , bisognerà rifarsi ai rispettivi statuti o documenti equipollenti .			

segue



La domanda è **diretta** al **Ministro dell'interno** ed è presentata **alla Prefettura** della provincia in cui l'ente ha sede. In essa devono essere **indicati**:

1)	la denominazione		
2)	la natura e i fini dell'ente		
3)	la sede		
4)	la persona che rappresenta l'ente		

Alla domanda devono essere allegati:

- copia autentica del provvedimento canonico di erezione o di approvazione dell'autorità ecclesiastica competente;
- i documenti da cui risulti il fine dell'ente e le norme statutarie relative alla sua struttura;
- i documenti utili a dimostrare la sussistenza dei requisiti stabiliti dalla legge per il riconoscimento;
- l'atto di assenso dell'autorità ecclesiastica competente, nel caso in cui la domanda sia sottoscritta dal legale rappresentante, salvo che sia scritta in calce alla domanda stessa.

Ciascuna Prefettura, inoltre, sulla pagina web dedicata al riconoscimento delle persone giuridiche, ha solitamente una sezione dedicata agli enti di culto nella quale sono indicati gli ulteriori documenti richiesti per particolari categorie di enti.

Si vedano, ad esempio, per **Milano** e **Roma** rispettivamente:

- https://www.prefettura.it/milano/contenuti/Enti_di_culto-9868.htm;
- https://www.prefettura.it/roma/contenuti/Enti di culto-47495.htm.

Non tutti gli enti canonici sono dotati di uno statuto: nella seguente tabella se ne riporta quindi il riepilogo (di quelli provvisti di statuto e non).

ENTI DOTATI DI STATUTO	ENTI SPROVVISTI DI STATUTO
Conferenza Episcopale Italiana	Diocesi
Regioni ecclesiastiche	Parrocchie

NOTIZIARIO – APPROFONDIMENTI E NOVITÀ FISCALI

FISCO ESPRESS

segue

Province ecclesiastiche	Chiese
Abbazie e prelature territoriali	Cappellanie
Capitoli	Seminari
Accademie, collegi, facoltà e altri istituti per ecclesiastici e religiosi o per la formazione nelle discipline ecclesiastiche	
Istituti religiosi, province e case	
Istituti secolari	
Società di vita apostolica, province e case	
Associazioni pubbliche di fedeli, confederazioni	
Istituti per il sostentamento del clero	
Fondazioni autonome	

Lo **Statuto**, nei **casi sopra elencati in cui è presente**, ha una **struttura analoga** a quella di una **fondazione del Libro I del Codice Civile**.



Per gli enti che ne sono sprovvisti e che sono regolati direttamente dai canoni del Codice di Diritto Canonico, la CEI ha predisposto il cosiddetto "Attestato sostitutivo" 46.

|| prefetto:

ISTRUTTORIA E PROVVEDIMENTO MINISTERIALE

• istruisce la domanda di riconoscimento,

acquisisce, se necessario, ulteriori elementi,

accertando in particolare che il fine di religione o di culto sia costitutivo ed essenziale e la consistenza del patrimonio dell'ente.

⁴⁶ redatto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 delle Norme approvate con Protocollo stipulato tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana il 15.11.1984.

NOTIZIARIO - APPROFONDIMENTI E NOVITÀ FISCALI

segue



Terminata l'**istruttoria**, la **Prefettura trasmette** gli **atti** con il proprio parere al Ministro dell'interno.

Il decreto del Ministro di riconoscimento della personalità giuridica o il provvedimento di non accoglimento della domanda, è comunicato al rappresentante dell'ente e all'autorità ecclesiastica che ha chiesto il riconoscimento o vi ha dato l'assenso.

Prima, il decreto legislativo⁴⁷ sulle **Onlus** consentiva solo agli **enti ecclesiastici** delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese di costituire il cosiddetto **Ramo Onlus**, successivamente il d.lgs. 117/2017⁴⁸ (che riguarda il Codice del Terzo settore) ha previsto che:

I RAMI ETS DEGLI ENTI RELIGIOSI CIVILMENTE RICONOSCIUTI Agli enti religiosi civilmente riconosciuti e alle fabbricerie di cui all'articolo 72 della legge 20 maggio 1985, n. 222, le norme del presente decreto si applicano limitatamente allo svolgimento delle attività, nonché delle eventuali attività diverse di cui all'articolo 6 a condizione che per tali attività adottino un regolamento, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, che, ove non diversamente previsto ed in ogni caso nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, recepisca le norme del presente Codice e sia depositato nel Registro unico nazionale del Terzo settore. Per lo svolgimento di tali attività deve essere costituito un patrimonio destinato e devono essere tenute separatamente le scritture contabili di cui all'articolo 13. I beni che compongono il patrimonio destinato sono indicati nel regolamento, anche con atto distinto ad esso allegato

Vi sono quindi alcune condizioni a cui attenersi affinché l'ente religioso civilmente riconosciuto possa costituire il Ramo ETS.

Gli **elementi costitutivi** sono i seguenti:

- adozione di un regolamento;
- costituzione di un patrimonio destinato;
- tenuta della contabilità separata.

⁴⁷ D.lgs. 460/1997.

⁴⁷

⁴⁸ All'art.4, comma 9 e allo stesso modo, l'art. 1, comma 3 del D.lgs. 112/2017 sull'impresa sociale, consente agli enti religiosi civilmente riconosciuti e alle fabbricerie di costituire il Ramo Impresa Sociale.

segue





Con riferimento alla **denominazione del Ramo**, una nota del MPLS⁴⁹, ha **escluso** che il **ramo ETS** di un **ente religioso** possa assumere una **denominazione diversa** da quella dell'**ente religioso** medesimo.

Gli enti religiosi civilmente riconosciuti possono chiedere l'iscrizione al RUNTS del Ramo ETS mediante il deposito del Regolamento all'ufficio del RUNTS della Regione o Provincia autonoma sul cui territorio l'ente ha la propria sede legale.



Alla domanda di iscrizione, sottoscritta dal legale rappresentante, deve essere allegato l'atto con il quale la competente autorità religiosa autorizza l'iscrizione al RUNTS o dichiara che tale autorizzazione non è necessaria.

Dalla **domanda** di iscrizione devono altresì risultare:

l'indicazione della sezione del RUNTS nella quale si richiede l'iscrizione

la denominazione

il codice fiscale

l'eventuale partita IVA

gli estremi del **provvedimento** con il quale è stato disposto il **riconoscimento** dell'**ente** agli **effetti civili**

la **sede legale**

un **indirizzo PEC**

un **contatto telefonico**

le eventuali sedi secondarie

la data di costituzione dell'ente o, in alternativa, quella del patrimonio destinato

la o le attività di interesse generale effettivamente svolte

la previsione dell'esercizio di eventuali attività diverse

il **soggetto** o i soggetti cui l'ente eventualmente **aderisce** con relativo **codice fiscale**

le generalità delle **persone fisiche titolari** del potere di **rappresentanza** e di **gestione** per lo svolgimento delle attività, l'indicazione del **potere conferito** e delle eventuali

⁴⁹ la nota direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 10376 del 20.09.2023

NOTIZIARIO – APPROFONDIMENTI E NOVITÀ FISCALI

segue



limitazioni, nonché la data di nomina

l'eventuale **dichiarazione di accreditamento** ai fini dell'accesso al contributo del 5 per mille

Nell'ipotesi di costituzione del **ramo impresa sociale**, il Regolamento⁵⁰ deve essere depositato presso il **registro delle imprese**.

Con riferimento al **regime fiscale** si rinvia a "<u>I regolamenti dei "Rami Terzo Settore" degli Enti Ecclesiastici. L'ente ecclesiastico e il regime fiscale del <u>«ramo» ETS o IS</u>", pubblicato dall'Osservatorio Giuridico Legislativo Regionale Regione Ecclesiastica Lombardia.</u>

GIUSEPPE IANNIBELLI

⁵⁰ La CEI ha predisposto i seguenti modelli di regolamento: https://giuridico.chiesacattolica.it/modelli-di-regolamento-per-la-costituzione-di-un-ramo-ente-del-terzo-settore-o-impresa-sociale-da-parte-di-un-ente-ecclesiastico/